

di carriera e quindi la pretesa riguarda la retrodatazione della promozione e, conseguentemente, il beneficio dei maggiori scatti di anzianità nel grado.

Sulle rivendicazioni in questione sono stati interessati, nel passato, i Consulenti Sindacali della Amministrazione avv. ti. De Bernardinis e Pasanisi i quali hanno espresso l'avviso che, ove l'incarico risultasse conferito formalmente (ordine di servizio) e si sia protratto per il tempo previsto dall'art. 31 del c.e.l. 1941, la resistenza dell'Amministrazione alle pretese degli interessati non lascia prevedere un esito favorevole in sede di giudizio e che, quindi, la sistemazione transattiva delle singole posizioni appariva conveniente, previo un rigoroso giudizio sui fatti e senza rinunciare all'eccezione di prescrizione per contenere l'aspetto economico delle pretese e senza rinunciare altresì all'eccezione secondo cui gli effetti dell'art. 31 debbono essere limitati al